

Aspetti fiscali nella trasmissione del patrimonio

Prof. Avv. Thomas Tassani

Ordinario di Diritto Tributario Università di Bologna

Avvocato in Bologna

t.tassani@lslex.com

Presupposto

Art. 1, comma 1, TUSD (Dlgs 139/24)

- L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai
 1. **trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte,**
 2. **per donazione o a titolo gratuito**

compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione.

Trasferimenti a causa di morte

- La fattispecie riguarda il trasferimento di un diritto che faceva parte del patrimonio del *de cuius* (e quindi della **massa ereditaria**) e che si trasmette direttamente al beneficiario a causa della morte
- Non rientrano quelle situazioni in cui la morte è l'evento che dà origine all'arricchimento del beneficiario che tuttavia gli perviene da altri soggetti o per l'operare di istituti diversi
- Acquisti *iure proprio* – acquisti *iure hereditario*

Esempi

- **Assicurazione sulla vita** contratta dal de cuius a favore dell'erede legittimo: l'arricchimento di tale soggetto non deriva dal patrimonio del de cuius
- Disponente segrega beni in Trust, condizionando l'attribuzione a favore del beneficiario alla sua morte

I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta con le seguenti **aliquote** applicate sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro:

4 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro:

6 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

d) a favore di altri soggetti: **8 per cento.**

(art. 7 TUSD)

Eliminazione del «coacervo»

- Previgente art. 7, comma 4, TUSD
- «Il valore globale netto dell'asse ereditario è maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili ... di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari ...»
- Secondo prassi dell'AdE fino al 2023, nella franchigia del tributo successorio occorre considerare anche le donazioni e liberalità (*contra* Cassazione e poi *revirement*)
- Il Dlgs 139/2024 ha dato continuità al diritto vivente, eliminando il comma 4

Esempio

- Tizio dona in vita al figlio Caio 1.000.000 di euro
- Tizio decede ed il valore netto della quota ereditaria del figlio Caio è di 1.000.000 di euro

Determinazione della base imponibile

- 1) Valore netto dell'asse ereditario (attività – passività)
 - Presunzione 10% appartenenza di denaro, gioielli e mobilia
 - Valore di mercato dei beni salvo regole *ad hoc*
 - Specifiche riduzioni e passività deducibili / esenzioni

- 2) Calcolo delle singole quote ereditarie e dei legati al netto di legati ed oneri

I legati (e gli oneri)

- Art. 8 commi 1 e comma 2 TUSD
- Art. 5 TUSD
- Art. 46 comma 3 TUSD

Circolare n. 19 del 6/7/23

Caso

- Tizio lascia per legato a Caio (cugino) la somma di 1 milione di euro, con onere di attribuire a Mevio (non familiare) un bene dal valore di 500.000 euro
- Chi paga il tributo?

Donazione ed atti gratuiti

- Il TUSD continua a fare riferimento al concetto di «atto gratuito», non invece di «liberalità»
- Nella versione originaria del TUSD si limitava invece la tassazione alle «liberalità»
- Il DPR 637/72 faceva riferimento a trasferimenti «a titolo gratuito di beni e diritti per atto tra vivi»
- Rinvio alle regole di determinazione della base imponibile per imposta successione

Atti gratuiti

- E' irrilevante *l'animus donandi*
- L'imposizione di ogni incremento patrimoniale conseguito da un soggetto senza una correlata prestazione patrimoniale
- Esempio: rinuncia meramente abdicativa (non traslativa) di un diritto reale produce effetti incrementativi di un altro soggetto (Circ. 25/E/2007)
- Esempio: arricchimenti derivanti da scelte di autonomia statutaria con causa societatis (assegnazioni non proporzionali Spa)

Trasferimenti *inter vivos* tassabili

1. Contratto di Donazione
2. Atti gratuiti atipici o indiretti
3. Comportamenti materiali

E' però necessario un requisito formale per determinare la tassazione:

- Obbligo di registrazione (atto soggetto a)
- Registrazione volontaria
- Dichiarazione resa in procedimento accertamento

Art. 56 bis TUSD

1 ... l'accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti può essere effettuato esclusivamente **quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni** rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi.

2 Alle liberalità di cui al comma 1 si applica l'aliquota **dell'8 per cento** di cui all'articolo 56, comma 1, lettera d), per la parte che eccede la franchigia ove prevista.

3 Le liberalità di cui al comma 1 **possono essere registrate volontariamente**, ai sensi dell'[articolo 8](#) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. [131](#). In tale caso si applica l'imposta con le aliquote e le franchigie indicate all'[articolo 56](#) [...].

Secondo Cassazione (9870/23; 7442/2024)

1) Diretta – Obbligazione tributaria / aliquote e franchigie ordinarie

2) Indiretta e Informale– Obbligazione tributaria solo se

- 1) registrazione volontaria (aliquote e franchigie ordinarie)
- 2) dichiarazione resa in procedimento vi è obbligo di liquidazione (aliquota 8% e franchigie ordinarie)

Art. 1 comma 4-*bis* TUSD

- Ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di **donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende**, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 1, comma 3, TUSD

- L'imposta non si applica nei casi di donazione o liberalità di cui agli articoli 742, 770, secondo comma, e 783 del codice civile

Spese di mantenimento, di educazione, per malattia, abbigliamento o nozze

Liberalità d'uso

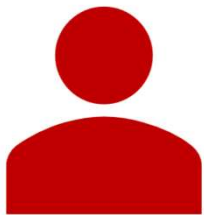
Donazioni di modico valore

Territorialità dell'imposta (art. 2)

- Se il de cuius/donante è residente in Italia, l'imposta è dovuta su tutti i beni anche se esistenti all'estero
- Se il de cuius/donante non è residente in Italia, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti in Italia
- Credito di imposta per tributi pagati all'estero salvo convenzioni internazionali
- Ad oggi con Stati Uniti, Svezia, Grecia, Regno Unito, Danimarca, Israele e Francia (quest'ultima anche l'imposta di donazione).

Patto di famiglia

DISPONENTE



Partecipazione o
Azienda
Valore 10 milioni

Assegnatario -
Legittimario



Legittimario non
assegnatario
Attribuzione 5 milioni

Rapporto tra legittimari

- L'assegnatario è **obbligato alla liquidazione del valore della quota di legittima nei confronti dell'altro o degli altri legittimari** (art. 768 *quater* c.c.)
- Se valutiamo il solo rapporto assegnatario/legittimario, dobbiamo ricondurre la liquidazione nell'ambito degli atti *solvendi causa*.

Fiscalità dell'attribuzione a favore dell'assegnatario

- Si tratta di una donazione
- Se di azienda o partecipazioni societarie possibile norma di esenzione ex art. 3 comma 4 ter TUSD
- Altrimenti imposta di donazione aliquote e franchigie ordinarie

Attribuzione al legittimario

- Inquadramento civilistico alla luce degli effetti del patto di famiglia: anticipazione successoria / liberalità
- Obbligo legale per l'assegnatario alla liquidazione della quota al legittimario
- Tesi prevalente: onere ex lege // donazione modale

Corte di Cassazione nn. 32823/2018 – 29506/2020 – 19561/2022

Donazione modale

- Onere determina una doppia donazione da parte del disponente: una diretta – una indiretta
- Fiscalmente
 - a) Una donazione gravata di un onere è tassata al netto di tale onere
 - b) Se l'onere è a favore di un soggetto determinato, si considera donazione a favore di questo

Art. 58 comma 1 TUSD

- *“gli oneri da cui è gravata la donazione, che hanno per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, si considerano donazioni a favore dei beneficiari”.*

Cassazione ord. 32823/2018

- Accoglie l'idea della donazione modale ma considera rilevante il dato finanziario della erogazione
- L'attribuzione al legittimario è da assoggettare a tassazione quale liberalità tra legittimari
- Quindi, in caso di fratelli, aliquota 6% con franchigia di 100.000 euro

Cassazione 29506/2020 + 19561/2022

- Natura ed effetti del patto di famiglia
- L'attribuzione al legittimario è da tassare quale donazione del disponente
- Quindi aliquota 4% e franchigia 1.000.000 euro

Patti famiglia

Circolare n. 12 del 14.02.2025

- Liquidazione dei legittimari di patti di famiglia (es. fratello del legittimario assegnatario)
- «Attribuzioni compensative»
- Tassazione quale donazione indiretta del disponente (genitore) e non quale attribuzione gratuita del fratello

Diritto al rimborso per maggiore imposta versata entro i 3 anni

Esenzione imposta donazioni (art. 3 comma 4 ter TUSD)

- Azienda /quote
- Società di persone / società di capitali
- Esercizio o controllo o detenzione per 5 anni
- Se mancato rispetto: tassazione ordinaria + sanzione amministrativa
- Esenzione anche ai fini ipo-catastali

Passaggio generazionale partecipazioni e aziende

Art. 3, comma 4-ter previgente

(...) In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile**

Art. 3, comma 4-ter vigente

(...) In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile o integrato un controllo già esistente**

Esenzione

In caso di **aziende o rami di esse**, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;

in caso di **quote sociali e azioni** di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;

in caso di **altre quote sociali**, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento

Caso

- Tizio possiede il 40% di ALFA Srl, la madre Caia il 60%
- Nel 2025 Caia dona a Tizio la sua quota
- Esenzione?

Caso

- Tizio possiede il 60% di ALFA Srl, la madre Caia il 40%
- Nel 2025 Caia dona a Tizio la sua quota
- Esenzione?

Caso

ALFA Srl è holding pura ed ha le seguenti partecipazioni:

- 51% di Beta che è operativa
- 60% di Zeta che è immobiliare
- 30% di Omega che è non operativa

Il 70% di ALFA è trasferito dal padre Tizio alla figlia Mevia
Esenzione?

Problema interpretativo

- E' richiesto anche che le società esercitino, nel momento del trasferimento, una effettiva attività d'impresa?
- No requisito previsto per legge / solo previsto per trasferimento di azienda
- Si secondo la lettura «creativa» dell'AdE (552/2021) e della Cassazione (6082/2023)
- Il legislatore delegato ha manifestato l'intenzione di non considerare l'esercizio dell'impresa ai fini delle partecipazioni societarie (CNN e dottrina)

Rischio

- Società **semplici** non agricole
- Società **immobiliari**
- Società **holding «pure»**
- Società in liquidazione o crisi impresa
- Società che si trovano in un momento temporaneo di non operatività
- Società nella fase preparatoria

Il presupposto del tributo ed il trust

- Nel sistema previgente «costituzione di vincoli di destinazione»
- Oggi, assoggettati a tassazione i trasferimenti (per successione o atti gratuiti) «compresi» quelli «derivanti da trust ed altri vincoli di destinazione» (art. 1)
- Art. 4-*bis*, comma 1: «I trust e gli altri vincoli di destinazione rilevano, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, ove determinino arricchimenti gratuiti dei beneficiari. L'imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari»
- Comma 2: «Nelle ipotesi di cui al comma 1, le franchigie e le aliquote previste dall'articolo 7 e dall'articolo 56 si applicano in base al rapporto tra disponente e beneficiario.»

Il Trust e la Riforma (+ rinvio)

- Rilevanza fiscale solo se determina un arricchimento gratuito al beneficiario
 - No trust «onerosi», si trust «liberali»
 - Effetto di arricchimento, indipendentemente dalla causa
 - Irrilevanza della segregazione in sé
 - Se la fattispecie non si perfeziona, no tassazione
- Tassazione al momento dell'attribuzione, non prima in quanto non attuale l'arricchimento (in «uscita», anziché «in entrata»)

Esempio

- Tizio disponente di un Trust a favore del figlio Caio, segregate partecipazioni societarie
- Il Trustee decide di effettuare una attribuzione a Caio
 - hp 1) con atto notarile gli vengono trasferite partecipazioni per euro 100.000
 - hp 2) con bonifico gli vengono trasferiti euro 100.000 derivanti dalla liquidità generata tramite la vendita di talune partecipazioni

Art. 4-*bis*, comma 1, TUSD

- Ai fini dell'autoliquidazione dell'imposta, **il beneficiario denuncia il trasferimento ai sensi dell'[articolo 19](#) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro** di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. [131](#), il cui termine decorre dal predetto atto di trasferimento. Resta ferma la disciplina prevista per i trust, i vincoli di destinazione e i fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione dall'[articolo 6](#) della legge 22 giugno 2016, n. 112.
- Obbligo di denuncia: quando si configura?

Esempio

- Tizio, residente in Italia, istituisce un trust in cui segrega beni immobili situati in Italia, a favore del figlio Caio
- Il trustee, nel corso del trust, vende tali immobili e con la liquidità acquista partecipazioni di società francesi
- Al termine del trust, il trustee attribuisce al beneficiario (Caio, in quel momento residente in Belgio) le partecipazioni francesi

Esempio

- Tizio, residente in Francia, istituisce un trust in cui segrega beni immobili situati in Italia, a favore del figlio Caio
- Il trustee, nel corso del trust, vende tali immobili e con la liquidità acquista partecipazioni di società francesi
- Al termine del trust, il trustee attribuisce al beneficiario (Caio, in quel momento residente in Italia) le partecipazioni francesi

Caso

- Tizio detiene il 100% di Alfa SRL
- Tramite patto di famiglia trasferisce la nuda proprietà della quota dell'80% alla figlia Mevia, trattenendo l'usufrutto
- Alla figlia sono trasferiti i diritti amministrativi (voto in assemblea) salvo quello di nominare l'organo amministrativo che rimane in capo a Tizio
- Esenzione?

Art. 16 TUSD

- per le azioni e per i titoli o quote non quotate la base imponibile è data dal
- valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell'ente o della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto (...)

Caso

- Tizio è titolare del 20% di Alfa SRL
 - Patrimonio netto (riferito alla quota) 10 milioni
 - Costo fiscale della partecipazione (conferimenti e apporti capitale) 1 milione
 - Valore di mercato (quota) 50 milioni

Se Tizio dona la quota ai figli (o per successione), quale base imponibile?

Caso

- Tizio conferisce il 20% in una holding unipersonale, a «realizzo controllato» (art. 177 TUIR), in continuità fiscale
- Nella holding (100% di Tizio)
 - Patrimonio netto = costo fiscale 1 milione
 - Valore di mercato della quota 50 milioni
- In caso di successiva trasmissione mortis causa quale l'imponibile?

Presupposto

Art. 1, comma 1, TUSD (Dlgs 139/24)

- L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, **compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione.**

Art. 4-bis «Trust e altri vincoli di destinazione»

1 I trust e gli altri vincoli di destinazione **rilevano**, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, **ove determinino** arricchimenti gratuiti dei beneficiari. L'imposta si applica **al momento** del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari.

Ai fini dell'autoliquidazione dell'imposta, il beneficiario **denuncia** il trasferimento ai sensi dell'[articolo 19](#) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il cui termine decorre dal predetto **atto di trasferimento**.

Resta ferma la disciplina prevista per i trust, i vincoli di destinazione e i fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione dall'articolo 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112.

2 Nelle ipotesi di cui al comma 1, **le franchigie e le aliquote** previste dall'articolo 7 e dall'articolo 56 si applicano in base al rapporto tra disponente e beneficiario.

Profili rilevanti regime ordinario

- Conferma orientamento giurisprudenziale, dottrinale, prassi amministrativa (circ. 34/E/2022)
- Tassazione in entrata vs. Tassazione in uscita
- Teoria della fattispecie a formazione progressiva / liberalità indiretta del disponente a favore del beneficiario
- Rilevanza limitata ai trust liberalit/gratuiti non a quelli «onerosi»
- Occorre considerare gli effetti concreti non la causa astratta del negozio giuridico
- L'effetto gratuito si deve effettivamente realizzare: no se retrocessione dei beni ai disponenti; no se risistemazione del trust (c.d. resettlement)

Profili rilevanti regime ordinario

- La fattispecie si perfeziona con l'attribuzione finale ai beneficiari
- No deroghe: anche i casi di bare trust o simple trust sono in realtà attributivi
- No atto sottoposto a condizione sospensiva (27 TUR e 58, comma 2, TUSD)
- La tassazione si deve applicare considerando il rapporto tra disponente e beneficiario (aliquote, franchigie)
- No rilevanza di attribuzioni di modico valore, per mantenimento, educazione, malattia e liberalità d'uso
- Esenzioni? In «uscita»
- Resta ferma la disciplina della legge n. 112/2016 (c.d. Dopo di Noi)

Profili rilevanti regime ordinario

- Obbligo di denuncia per il beneficiario art. 19 Dpr 131/1986 entro 30 giorni dall' «atto di trasferimento»

Occorre distinguere:

- A) Se trasferimento deriva da atto soggetto a registrazione
- B) Se trasferimento deriva da un comportamento materiale

Art. 4-bis «Trust e altri vincoli di destinazione»

3 Il disponente del trust o di altro vincolo di destinazione o, in caso di trust testamentario, il trustee **puo' optare** per la corresponsione dell'imposta **in occasione di ciascun conferimento** dei beni e dei diritti ovvero dell'apertura della successione.

In tal caso, la base imponibile nonche' le franchigie e le aliquote applicabili sono determinate ai sensi delle disposizioni del presente testo unico con riferimento al valore complessivo dei beni e dei diritti e al rapporto tra disponente e beneficiario risultanti **al momento del conferimento** ovvero dell'apertura della successione.

Nel caso in cui al momento del conferimento ovvero dell'apertura della successione non sia possibile determinare la **categoria di beneficiario**, l'imposta si calcola sulla base dell'aliquota piu' elevata, senza l'applicazione delle franchigie di cui agli articoli 7 e 56.

Qualora il disponente ovvero, in caso di trust testamentario, il trustee opti per la corresponsione dell'imposta ai sensi del presente comma, i successivi trasferimenti a favore dei beneficiari appartenenti alla medesima categoria per cui e' stata corrisposta l'imposta in via anticipata **non sono soggetti all'imposta. Non si da' luogo al rimborso** dell'imposta assolta dal disponente o dal trustee.

Art. 4-bis «Trust e altri vincoli di destinazione»

4 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano **anche con riferimento ai trust già' istituiti** alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono **stabilite le modalita' attuative** delle disposizioni di cui al presente articolo.

Profili rilevanti – regime speciale

- Regime derogatorio ed opzionale rispetto a quello ordinario
- Problema di legittimità costituzionale evitato dalla volontarietà
- Funzionamento simile a quello di una imposta sostitutiva (anche se qui il tributo è il medesimo, solo versato da un diverso soggetto in un tempo differente)
- Ratio di sicura pianificazione per il contribuente / di incasso anticipato per lo Stato
- Tassazione anticipata esclude la rilevanza impositiva delle future attribuzioni beneficiarie
- Ciò da coniugare con la tesi dell'AdE secondo cui le attribuzioni reddituali ai beneficiari non sono comunque rilevanti

La fiscalità del trust

Art. 2, comma 47, Dl 262/2006

- È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui **trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione**, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54

Fino al 31.12.24

Art. 1, comma 1, TUSD (Dlgs 139/24)

- L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai **trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito**, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione.

Da 1.1.25

Prima tesi interpretativa ADE

- Apporto **iniziale** è assoggettato al tributo
- In base al **rapporto** tra disponente e beneficiario finale, con aliquota e franchigia conseguente
- Trasferimenti **successivi e finali** (dal trustee ai beneficiari) no assoggettati a tributo
- Problematiche **applicative**
 - Trust liberali e onerosi
 - Trust di scopo
 - Trust con pluralità di potenziali beneficiari

(Circ. n. 3/E/2008)

- La tassazione proporzionale iniziale dell'I.S.D. si aggiunge a quella proporzionale delle **ipotecaria e catastale** se presenti immobili
- Ipo-catastali **proporzionali** anche ai trasferimenti immobiliari successivi (e anche in hp di mutamento del trust)

L'imposta sul vincolo «in sé»

- L'imposta sulla costituzione di vincolo di destinazione è **un'imposta nuova**
- Non è necessario effetto traslativo
- il presupposto impositivo è correlato alla predisposizione del programma di **funzionalizzazione del diritto** al perseguimento degli obiettivi voluti
- là dove l'oggetto consiste nel valore dell'utilità della quale il disponente, stabilendo che sia sottratta all'ordinario esercizio delle proprie facoltà proprietarie, finisce con l'impoverirsi

(Cass. nn. 3735-3737-3886, 2015)

Legge sul «dopo di noi» (legge 112/2016)

- Sistema generalizzato di **esclusione** da imposta per trasferimenti in trust (ma anche affidamenti fiduciari e vincoli destinazione)
- Con tassazione solo finale, in caso di **attribuzione dei beni** a soggetto non «debole»
- No imposizione se «**retrocessione**» dei beni agli originari disponenti

Corte Cassazione: soluzione finale

- udienza 8 maggio 2019
- sentenze nn. 15451/15453/15455/15456 del 7/6/2019; nn. 16699/16700/16701/16702/16703/16704/16705 del 21/6/2019; n. 19167 del 17/7/2019; n. 19319 del 18/7/2019; n. 22754/5/6/7 del 12/9/2019...
- Circolare 34/E/2022 si adegua

*«La costituzione del vincolo non rappresenta autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un **effettivo trasferimento** di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale»*

Cass. n. 8082/2020 e altre

1. La **costituzione del vincolo** di destinazione (la segregazione dei beni) di per sé non manifesta capacità contributiva (anche se immediato effetto traslativo)
2. Il trasferimento di ricchezza rilevante è solo quello «finale», ossia **l'attribuzione al beneficiario**
3. Il beneficiario è il **soggetto passivo**
4. Questo schema di tassazione «successiva ed eventuale» vale **per tutti i trust** (e tutti i vincoli)

Conseguenze

- a) La segregazione iniziale risulta **neutrale** (IR + IIC) (anche se successiva, anche se testamentaria)
- b) Se prima dell'attribuzione si realizza la **retrocessione** dei beni ai disponenti, no tassazione
- c) Se l'attribuzione finale rivela **effetti onerosi** o comunque non gratuiti, no tassazione ID (trust liquidatori – di garanzia)

L'attribuzione finale perfeziona la fattispecie e determina il sorgere dell'obbligazione tributaria

- a) soggetto passivo è il **beneficiario**
- b) b.i., aliquote, franchigie determinate in quel **momento**
- c) disciplina **vigente** nel momento dell'attribuzione

Presupposto

Art. 2, comma 47, Dl 262/2006

- È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui **trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione**, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54

Art. 1, comma 1, TUSD (Dlgs 139/24)

- L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai **trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito**, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione.

Art. 87 Testo Unico Tributi Indiretti (da 1/1/2026)

Art. 4-bis «Trust e altri vincoli di destinazione»

(90 TUTI)

1 I trust e gli altri vincoli di destinazione **rilevano**, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, **ove determinino** arricchimenti gratuiti dei beneficiari. L'imposta si applica **al momento** del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari.

Ai fini dell'autoliquidazione dell'imposta, il beneficiario **denuncia** il trasferimento ai sensi dell'[articolo 19](#) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il cui termine decorre dal predetto **atto di trasferimento**.

Resta ferma la disciplina prevista per i trust, i vincoli di destinazione e i fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione dall'articolo 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112.

2 Nelle ipotesi di cui al comma 1, **le franchigie e le aliquote** previste dall'articolo 7 e dall'articolo 56 si applicano in base al rapporto tra disponente e beneficiario.

Territorialità dell'imposta – art- 2

Nuovo comma 2-bis

Per i trust e gli altri vincoli di destinazione, l'imposta e' dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, **qualora il disponente sia residente** nello Stato al momento della separazione patrimoniale.

In caso di disponente non residente, l'imposta e' dovuta **limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario**

Le attribuzioni beneficiarie

- Attribuzione di una posizione giudica certa ed attuale in capo al beneficiario anche se non consegna materiale bene o erogazione
 - a) può coincidere con la **segregazione iniziale?** (c.d. trust nudi)
 - b) Spostamento patrimoniale di un **bene o diritto individuato** dal trust fund al beneficiario: spese sostenute a favore del beneficiario?
 - c) Attribuzioni di **modico valore, assistenza, istruzione, d'uso** no rilevanti

Caso

- Tizio è socio di Alfa SRL
- Tizio segrega nel trust Alfa alcuni beni immobili, a garanzia dei creditori della società
- Il trust mette in vendita tali beni e assegna il ricavato ai creditori (beneficiari del trust Alfa)

Quali tributi?

Caso

- Nel testamento di Tizio è previsto che:
 1. Beni immobili per un milione vadano al figlio Caio
 2. Quote di società vadano alla figlia Mevia (1 milione)
 3. Altre quote ed immobili (1 milione) siano segregate nel trust Alfa ed attribuite successivamente ai nipoti, al verificarsi di talune condizioni

Tassazione?

Caso

- Tizio segrega in trust un immobile del valore di 1 milione di euro
- L'immobile genera reddito (canoni) per 500.000 euro nel corso del tempo
- Al beneficiario finale Caio è assegnato l'immobile ed il reddito prodotto
- Imposta di donazione su quale importo?

Attribuzioni di reddito o patrimonio

- «**Distribuzioni reddituali**» non soggette ad imposta sulle donazioni secondo AdE (circ. n. 34/2022)
- Necessità di distinguere, nell'attribuzione beneficiaria, la «**quota**» riferibile al capitale rispetto al reddito «anche per i periodi pregressi» in base alle «informazioni disponibili fornitegli dal trustee»

Caso

- Il Trust Alfa effettua un'attribuzione della somma di 100.000 euro a favore del beneficiario Tizio
- Modalità: bonifico bancario
- Tizio è tenuto al versamento del tributo?

Caso

- Trust a favore dei discendenti del disponente (tre stirpi), che prevede la possibilità per il trustee di attribuire il patrimonio ad altri trust
- Trustee attribuisce il patrimonio a tre nuovi trust istituiti dai tre figli a favore dei discendenti
- E' attribuzione tassata?

(Ris. 170/2025)

Altri tributi

- Tendenziale irrilevanza impositiva
- Destinazione finalità estranee beni d'impresa
- IRPEF – IRES
- IVA

Caso

- Tizio residente in Svizzera bonifica la somma di euro 100.000 euro a favore di Caio, residente in Italia (da c/c svizzero a c/c italiano)
 - Due anni dopo, l'AdE invita Caio a dimostrare che quella erogazione non era reddito tassabile. Caio dichiara che era una liberalità effettuata dal suo amico Tizio.
-
- Quale tassazione?

Per le opere d'arte

1. Esenzione per successione mortis causa beni con «vincolo» culturale
 2. Se immobili e non ancora avvenuta la dichiarazione di interesse culturale riduzione del 50%
 3. Possibilità di pagare il tributo attraverso la dazione di opere d'arte
- In via ordinaria: tassazione sul «valore venale» dell'opera al momento del trasferimento

Presunzione art. 9 TUSD

- Si considerano compresi nell'attivo ereditario denario, gioielli e mobili per un importo pari al 10% del valore netto imponibile *anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore*
- Salvo che da inventario analitico non ne risulti l'esistenza per un importo diverso

Ambito di applicazione

- «Mobilia» è l'insieme dei beni mobili destinati all'uso o all'ornamento delle abitazioni, compresi i beni culturali non sottoposto al vincolo
- Condizione fondamentale è che l'opera (il bene) sia destinato normalmente ad «ornare» l'abitazione del de cuius (e le pertinenze dell'abitazione o di una delle sue abitazioni)

Opere arte

- Dipinti, disegni, fotografie, libri, sculture, video, opere sonore, ecc. nell'abitazione
- Opere concettuali e dematerializzate (dipende)

No: se si trovano in magazzini, armadi e cassette di sicurezza, concesse a lungo termine a musei

Presunzione 10%

- Se non è redatto inventario, tutta la «mobilia» viene valutata come un 10% dell'asse netto
- L'erede non ha obbligo di dichiarare specificamente (e tassare come tali) le opere d'arte «ornamentali»
- Possibile scelta di convenienza ($10\% < \text{valore effettivo}$)
- L'opera d'arte non sarà dichiarata e quindi non sarà possibile dimostrare la provenienza donativa

Disinnescare la presunzione

- L'erede deve procedere con l'inventario analitico di tutti i beni del de cuius
- Conveniente qualora il 10% sia superiore rispetto al valore effettivo della «mobilia»
- Tassazione allora sul valore effettivo
- Possibilità di dimostrare la provenienza successoria dell'opera arte